

Legge regionale 10 maggio 2016 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

Art. 4

(Pubblicazione dati)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale pubblica e aggiorna sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla cultura, i dati relativi al conto economico degli ultimi bilanci disponibili in ordine di tempo dei beneficiari degli incentivi in materia di attività culturali di importo superiore a 100.000 euro.